



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

**ORDINANZA**

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

**VISTA:** l'istanza assunta a prot. n°27275, in data 14/08/2024, con cui l'Agenzia marittima BASSANI S.r.l. ha chiesto l'emissione di un provvedimento ordinativo per la disciplina della navigazione nell'area c.d. "Syncrolift" della bocca di porto di Malamocco, per il varo della costruzione denominata MAR201, le cui operazioni saranno eseguite dalla Società CIMOLAI S.p.A.;

**VISTA:** la nota prot. n°VGA/sma/2018046/711, in data 20/02/2024, con cui la CIMOLAI S.p.A. richiedeva al Consorzio Venezia Nuova, quale affidatario delle aree funzionali alle opere del sistema Mo.S.E, la disponibilità delle aree di cantiere della conca di Malamocco per l'operazione di varo del manufatto MAR201;

**VISTA:** la relazione introduttiva n°CIM-RI-2023013\_rev01 della CIMOLAI S.p.A., afferente al varo del manufatto MAR201 mediante l'impiego della *barge* semisommersibile ARCALUPA, di proprietà della ARCALUPA S.r.l., nell'area c.d. "Syncrolift" della bocca di porto di Malamocco;

**VISTA:** la nota prot. n°4152, in data 14/03/2024, con cui il Consorzio Venezia Nuova ha espresso il proprio nulla osta allo svolgimento del varo in area "Syncrolift";

**VISTA:** la nota prot. n°5008, in data 28/03/2024, con cui il Consorzio Venezia Nuova ha richiesto al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Triveneto, il parere di competenza all'utilizzo temporaneo di una porzione di specchio acqueo nell'area sistema Mo.S.E.;

**VISTA:** la nota prot. n°13008, in data 08/04/2024, con cui il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Triveneto ha espresso il proprio assenso di massima all'utilizzo temporaneo;

**VISTA:** la nota prot. n°26691, in data 18/07/2024, con cui il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Triveneto notiziava la Scrivente relativamente all'esecuzione del varo di uno scafo destinato alla Marina Militare nelle aree in consegna per gli interventi di realizzazione del sistema Mo.S.E. e, contestualmente, richiedeva l'interessamento del superiore Dicastero;

**VISTA:** la propria nota prot. n°25115, in data 26/07/2024, con cui veniva interessato il superiore Dicastero, al fine di acquisire il nulla osta all'utilizzo delle aree e allo svolgimento delle operazioni di varo;

**VISTA:** la nota assunta a prot. n.22278, in data 30/07/2024, con cui la Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, restando la prioritaria osservanza di ogni aspetto inerente alla sicurezza

umana, alle cose e all'ambiente, ha ritenuto che nulla osti all'esecuzione dell'operazione di varo di cui trattasi;

**TENUTO CONTO:** di quanto emerso nel corso della riunione del 12 agosto 2024, tenutasi negli uffici della Capitaneria di porto, alla presenza dei rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova, del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Triveneto;

**VISTA:** la nota prot. n°MVA/mva/2023013/001, in data 13/08/2024, con cui la CIMOLAI S.p.A. trasmetteva l'elenco delle attrezzature ed apprestamenti di banchina necessari alle operazioni di varo;

**VISTA:** la nota prot. n°MVA/mva/2023013/002, in data 02/09/2024, con cui la CIMOLAI S.p.A. trasmetteva il rapporto tecnico n.5569 PCS afferente alle prove di carico statiche sulle bitte presenti alla bocca di porto di Malamocco, propedeutiche alle operazioni di varo;

**VISTA:** la nota prot. n°13494, in data 12/09/2024, con cui il Consorzio Venezia Nuova ha comunicato il proprio nulla osta, dettando le condizioni per l'esecuzione delle operazioni;

**VISTA:** l'autorizzazione n.287/2024, in data 17/09/2024, rilasciata all'Agenzia marittima BASSANI S.r.l., con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni per l'ormeggio della chiatta ARCALUPA alla banchina "Syncrolift" - lato nord - ed il varo dello scafo "MAR21";

**RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione nell'area interessata dal varo della costruzione MAR201, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

**VISTO:** il "*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023, in data 09/03/2023, e ss.mm./ii.;

**VISTA:** la propria Ordinanza n.157/2012, in data 19/12/2012, e ss.mm./ii., con la quale è stata disciplinata la navigazione in presenza dei mezzi nautici impegnati nelle aree di cantiere per la realizzazione del sistema Mo.S.E. alle Bocche di porto di Lido (San Nicolò-Treporti) e Malamocco;

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

**VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

## **RENDE NOTO**

che, **dalle ore 14:00 del 20 settembre alle ore 12:00 del 23 settembre 2024**, la CIMOLAI S.p.A., a seguito dell'ormeggio della chiatta ARCALUPA alla banchina "Syncrolift" – lato nord, eseguirà le operazioni propedeutiche al varo della costruzione denominata "MAR201", nell'area meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

*(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di varo)*

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo marittimo interessato dalle operazioni di varo in premessa richiamate, meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetto alla navigazione, sosta, ancoraggio a tutte le unità navali, ivi comprese quelle impiegate per i lavori del Mo.S.E.

Il divieto di cui al primo comma, non si applica alle unità navali impegnate nelle operazioni di varo, quelle di soccorso, delle forze di polizia e della Guardia Costiera.

## **Articolo 2**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI

*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

**AREA INTERESSATA DAL VARO DELLO SCAFO "MAR201" ALLA BOCCA DI PORTO DI MALAMOCCO – AREA DI CANTIERE MO.S.E.**

